

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 28/D**

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 7 giugno 2005, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente, Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente, Avv. Domenico Apicella, Dr. Cosimo Ferri, Avv. Antonio Piro, Avv. Fabio Sarandrea, Avv. Marina Vajana, Componenti; Sig. Claudio Cresta, Segretario:

### **1. RECLAMO N. 38 DELLA FAENZA CALCIO SRL, CONTRO LA ATALANTA B.C. IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE MINGAZZINI NICOLA.**

La Commissione Vertenze Economiche in parziale accoglimento del reclamo della Soc. Faenza Calcio dichiara la Società Atalanta Bergamasca Calcio tenuta a corrispondere ad essa reclamante, entro il 30.6.2005, il complessivo importo di € 51.500,00 a titolo di premio alla carriera per il calciatore Mingazzini Nicola.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

### **2. RICORSO N. 44 DELLA A.S. SORA SRL AVVERSO LA MANCATA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PERCENTUALE SUGLI INCASSI E SUGLI ABBONAMENTI DELLA SOCIETA' U.S. FOGGIA SRL IN OCCASIONE DELLA GARA DEL CAMPIONATO DI SERIE C/1 GIRONE B FOGGIA/SORA DEL 6.3.2005.**

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della Società A.S. Sora e per l'effetto condanna la consorella U.S. Foggia a corrispondere ad essa reclamante la complessiva somma di € 5.713,10 quale quota spettante sull'incasso della gara del 6.3.2005. Il tutto oltre interessi legali a far data 6.3.2005. Liquidava le spese del procedimento in favore della FIGC in € 500,00 ponendole a carico dell'U.S. Foggia. Visto il C.U. n. 2/C del 6.7.2004 della Lega Professionisti Serie C ed ai sensi dell'art. 46 VIII comma C.G.S., deferisce l'U.S. Foggia alla competente Commissione Disciplinare c/o la Lega Professionisti Serie C per violazione dell'art. 1 C.G.S..

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**3. RECLAMO N. 45 DELLA S.C. ADELKAM, CONTRO LA A.S. ROMA SPA IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE SCURTO GIUSEPPE.**

Ordinanza.

**4. APPELLO N. 47 DELLA A.G. NOCERINA, CONTRO LA S.C.S. ANIELLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE GARGIULO FRANCESCO (C.U. 19/E DEL 3.1.2005).**

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della A.G. Nocerina 1910 e conferma per l'effetto l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**5. APPELLO N. 48 DELLA U.S. CAIRESE, CONTRO LA POL. MILLESIMO AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE MACCHIA FABIO (C.U. N. 19/E DEL 3.1.2005).**

La Commissione Vertenze Economiche in parziale accoglimento del reclamo della U.S. Cairese, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione limitatamente al pagamento del premio. Conferma per il resto la decisione medesima. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**6. RECLAMO N. 52 DEL GSD S. FILIPPO N. CASALOTTI T., CONTRO LA U.C. SAMPDORIA IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE DOMIZZI MAURIZIO.**

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della Soc. GSD S. Filippo Neri Casalotti T.. Ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa.

**7. RECLAMO N. 53 DEL G.S. VIOLA CLUB CALCI 66, CONTRO LA U.S. LECCE SPA IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE MARIANINI FRANCESCO.**

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della Società G.S. Viola Club Calci 66. Ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa.

**8. APPELLO N. 54 DEL G.S. REAL TURRIS, CONTRO LA U.S. AVELLINO AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE SCOGNAMIGLIO ANIELLO (C.U. N. 22/E STAG. SPORT. 2004/2005).**

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo del G.S. Real Turris. Ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa.

**9. APPELLO N. 55 DEL G.S. REAL TURRIS, CONTRO LA A.G. NOCERINA 1910 AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE RANALDI MARCO (C.U. N. 22/E STAG. SPORT. 2004/2005).**

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo del G.S. Real Turris.

Ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa.

IL PRESIDENTE  
Avv. Fabio Di Cagno

Publicato in Roma il 7 giugno 2005

IL SEGRETARIO  
FEDERALE  
Dott. Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE  
Dott. Franco Carraro